



PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 16 del 12-02-2026

SETTORE TECNICO

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 15 DEL 12/02/2026 ED ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO SULLA S.P. 77 CASTEL S. ELIA DAL KM 7+650 AL KM 7+450 NEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA A PARTIRE DALLE ORE 15.00 DEL 12/02/2026 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- che a seguito di mero errore materiale si revoca l'ordinanza n. 15 del 12/02/2026 in quanto il tratto stradale indicato si trova nel Comune di Civita Castellana e non nel Comune di Nepi come indicato nell'ordinanza suddetta;
- che a seguito del continuo maltempo e delle abbondanti piogge degli ultimi giorni è stato riscontrato, nel tratto della S.P. 77 Castel S. Elia dal Km 7,650 al Km 7,450 circa, un fenomeno di parziale cedimento del margine della carreggiata;
- considerato il contesto geomorfologico particolarmente delicato del luogo e che i succitati fenomeni meteorologici, in un quadro climatico invernale, sono previsti anche per i prossimi giorni si rende opportuno, interdire alla circolazione stradale la corsia interessata dalla criticità descritta e contestualmente istituire un senso unico alternato regolato da apposita segnaletica verticale;
- ritenuto necessario, pertanto, emettere formale ordinanza nel tratto stradale in oggetto finalizzato alla tutela della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4b e 5c del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. n.285/1992;

Visto quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada di cui al D.P.R. n.4985 del 16/12/1992;

ORDINA

- 1) l'istituzione di un senso unico alternato gestito da impianto semaforico sincronizzato dalle ore 15:00 del 12/02/2026 fino a cessata necessità nel medesimo tratto stradale suddetto in premessa.
- 2) che la limitazione suddetta sia preceduta da segnaletica di cantiere e quanto altro necessario, il tutto a norma di Codice della Strada e del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- 3) che la Società concessionaria e committente dei lavori e l'impresa esecutrice degli stessi da essa incaricata, provvederanno a dare attuazione a quanto prescritto nella presente ordinanza e saranno ritenute

responsabili di eventuali danni arrecati a persone, al corpo stradale ed alle cose in genere, in dipendenza dei lavori di cui trattasi, della sorveglianza del tratto di strada interessato dai lavori, e sono altresì incaricate dell'installazione e della sorveglianza e manutenzione della segnaletica sopra descritta.

DISPONE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Viterbo e dei Comuni territorialmente competenti in indirizzo per 15 gg consecutivi.

La segnaletica stradale a norma del C.d.S. e l'eventuale personale necessario e autorizzato per la regolamentazione del traffico come descritto in premessa sarà a carico dell'impresa esecutrice dei lavori o di chi formalmente incaricato da essa.

È fatto obbligo a chiunque spetti, rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data dello stesso ai sensi del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito dalla L. 11 settembre 2020 n.120 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di Attuazione del C.d.S.).

Viterbo, 12/02/2026

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Umbro Pasquini

Viterbo, 12-02-2026

IL DIRIGENTE
ING. UMBRO PASQUINI